

U.D. “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n.58 /2023

OGGETTO:	NOMINA ADDETTO ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO. ART. 51 LEGGE N. 3 DEL 16/01/2003, “TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI”.
----------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno 02 (due) del mese di Novembre , nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi Arcieri;

PREMESSO:

- che all'interno del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai sensi dell'art.28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono state previste una serie di misure che atte a migliorare la salubrità degli ambienti di lavoro e per proteggere la salute dei lavoratori, prevenendo l'insorgere di patologie da lavoro;

- che, in base all'art.15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, riguardano innanzitutto:

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

- che tra le prevenzioni dalle malattie da lavoro vanno considerate anche quelle che non derivano direttamente dai processi produttivi come, ad esempio, la presenza di fumo di tabacco, in quanto in base al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Protezione da agenti chimici", i lavoratori potrebbero trovarsi, anche per brevi periodi, a operare in ambienti invasi dal fumo dovuto alla scarsa capacità di abbattimento dei fumi e alla quantità di tabacco fumato sia dai dipendenti (numero in verità esiguo) che dai tutti i frequentatori esterni (visitatori nei giorni di apertura al pubblico, professionisti, ditte e componenti commissioni, ecc...);

- che in un parere del Ministero della Salute (DCOM 705-P-17/06/2010), rispetto alla propria Circolare del 17/12/2004 in tema di disposizioni in materia di tutela dal fumo passivo nei luoghi di lavoro, si indica che "nei locali per fumatori, anche in situazioni che vedano la presenza temporanea di lavoratori, non possono in nessun caso essere previste attività che comportino la presenza continuativa di lavoratori, né che obblighino i clienti non fumatori all'accesso al fine di usufruire dei servizi offerti dalla struttura. (...) La presenza di questi lavoratori deve essere temporanea e supportata dalla valutazione di tutti i rischi (in particolare di quello chimico) in base D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche se i locali rispondono ai requisiti di legge";

- che il tumore polmonare da esposizione a fumo passivo è nel gruppo 6 "Tumori professionali" del D.M. 10/06/2014 e che quindi è necessario che l'Azienda adotti le dovute precauzioni assimilando, cautelativamente, il fumo passivo a un agente cancerogeno;

CONSIDERATO

- che la normativa vigente impone al datore di lavoro di ridurre al minimo l'esposizione ai rischi lavorativi e che, in mancanza di livelli di esposizione sicuri e dell'ingente spesa per la realizzazione di locali per fumatori, l'unica soluzione di tutela possibile è l'adozione di ambienti di lavoro completamente liberi dal fumo;

- che per lavoratori esposti a fumo passivo, a norma del DPCM 23/12/2003, si intendono tutti coloro che per lo svolgimento delle proprie mansioni quotidiane d'ufficio, sono costretti a lavorare in ambienti in cui sono presenti i prodotti della combustione di tabacco fumato da altri;

- che il divieto di fumare diffuso in tutti gli ambienti dell'Azienda è necessario al fine di ridurre i rischi per la salute a livelli irrilevanti;

RILEVATO

- che l'addetto alla vigilanza sul divieto di fumo, precedentemente nominato con provvedimento n. 10/2022, è stato posto a riposo e che pertanto è necessario nominare un nuovo addetto ai sensi dell'art.51 della legge n.3 del 16/01/2003 sulla "Tutela della salute dei non fumatori" e il DPCM 23/12/2003 "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente dell'U.D. "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. di nominare il dott. Francesco Capasso quale incaricato della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni al "divieto di fumo" previsto dell'art.51 della legge n.3 del 16/01/2003 sulla "Tutela della salute dei non fumatori" e che l'incaricato dovrà:
 - a) esporre i cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste;
 - b) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
 - c) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
 - d) accertare e contestare la violazione del divieto redigendo il verbale di contravvenzione;
 - e) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

La presente deliberazione, costituita da 3 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo online dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to Pierluigi ARCIERI

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Vincenzo DE PAOLIS

OGGETTO:	NOMINA ADDETTO ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO. ART. 51 LEGGE N. 3 DEL 16/01/2003, "TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI".
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott. Vito COLANGELO)

F.to Vito COLANGELO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Vito COLANGELO)

F.to Vito COLANGELO

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Potenza, 02/11/2023

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE:
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Potenza, 02/11/2023

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

Potenza, 02/11/2023

F.to Pierluigi ARCIERI